Articolo 1, comma 1, lettere b)-g) (Modifiche di carattere generale alle discipline in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali)

L'articolo 1, comma 1, lettere *b*)-*g*), modificato dal Senato, reca una serie di modifiche, di carattere generale, alle discipline in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, finalizzate alla semplificazione e all'accelerazione dei procedimenti, anche attraverso una migliore definizione delle competenze e delle scansioni procedurali e dei rispettivi termini, nonché attraverso una riduzione dei termini medesimi. Nel dettaglio, la lettera b) reca modifiche alla disciplina del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. *screening* di VIA), la lettera b-*bis*), inserita dal Senato, integra il contenuto dell'istanza di VIA, mentre le lettere c)-e) apportano modifiche al procedimento di VIA. Sono inoltre operate (dalle lettere f) e f-*bis*), quest'ultima inserita dal Senato) modifiche, sebbene più limitate, anche alle discipline del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) e del Provvedimento Unico Ambientale (PUA).

La lettera g), che recava modifiche alla disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è stata soppressa durante l'esame **al Senato**.

Modifiche alla disciplina dello screening di VIA (comma 1, lettera b))

La lettera *b*) reca una serie di modifiche all'art. 19 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) relativamente alle modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. *screening* di VIA).

Il **numero 1**) della lettera in esame modifica il primo periodo del comma 2 dell'art. 19 del Codice, che nel testo previgente dispone, tra l'altro, che entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione.

In base al nuovo testo risultante dalla modifica in esame – che consiste nella soppressione del riferimento all'adeguatezza – **l'autorità competente** non è più tenuta a verificare l'adeguatezza della documentazione ma deve limitarsi a verificare solamente la completezza della stessa.

Si tratta di una modifica che appare finalizzata a ridurre i tempi d'esame della documentazione da parte dell'autorità competente.

Il **numero 2**) sostituisce il testo del comma 6 dell'art. 19 del Codice – ove si disciplina l'adozione del provvedimento che conclude il procedimento di *screening* di VIA (che d'ora in poi verrà indicato, per brevità, con l'espressione "provvedimento di *screening*") – con due nuovi commi 6 e 6-bis.

La riscrittura in esame appare finalizzata a definire meglio le scansioni procedurali e i rispettivi termini. In proposito la relazione illustrativa sottolinea che tale riscrittura ha "un intento chiarificatore circa la disciplina e i termini del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA".

Il **primo periodo del nuovo comma 6** riscrive le disposizioni recate dai periodi quarto e quinto del testo previgente, che disciplinano la **richiesta di chiarimenti e integrazioni** da parte dell'autorità competente finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA.

Rispetto al testo previgente si registrano le seguenti differenze:

- viene precisato che la richiesta in questione può essere effettuata dall'autorità competente **una sola volta**;
- viene precisato che il termine per effettuare la richiesta è fissato in 15 giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 4 dell'art. 19 per la presentazione delle osservazioni del pubblico. Poiché il termine previsto da tale comma 4 è di 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito internet dell'autorità competente, il **termine** per effettuare la richiesta di chiarimenti e integrazioni è quindi fissato in **45 giorni dalla** citata **comunicazione dell'avvenuta pubblicazione** sul sito internet della documentazione.
- viene ridotto da 45 a 30 giorni il termine massimo assegnato al proponente per rispondere alla richiesta in questione. Nel dettaglio, mentre il testo previgente dispone che, nel caso l'autorità competente avanzi la richiesta in questione, "il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti", il nuovo testo in esame non prevede più un ruolo in capo al proponente ma prevede che sia l'autorità competente ad assegnare direttamente un termine (non superiore a 30 giorni) entro il quale il proponente deve presentare le integrazioni e i chiarimenti richiesti.

Il **secondo periodo del nuovo testo del comma 6** riproduce fedelmente, nella sostanza, il disposto del sesto periodo del testo previgente, in base al quale se il proponente non presenta i chiarimenti e le integrazioni nel termine stabilito, allora l'autorità competente procede all'archiviazione.

Il **primo periodo del comma 6-bis** riscrive la disposizione recata dal primo periodo del testo previgente del comma 6, al fine di precisare i

termini – nelle varie ipotesi procedimentali – entro cui deve essere adottato il provvedimento di *screening*.

Mentre il testo previgente si limita a disporre che l'autorità competente adotta il provvedimento di *screening* entro i 45 giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet della documentazione, il nuovo testo prevede che il termine per l'adozione del provvedimento di *screening*:

- è incrementato da 45 a 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione succitata:
- nel caso in cui siano stati richiesti chiarimenti e integrazioni (quindi nel caso disciplinato dal nuovo testo del comma 6), è di 45 giorni dal ricevimento degli stessi.

I periodi secondo, terzo e quarto del comma 6-bis riproducono fedelmente, nella sostanza, il disposto del secondo e del terzo periodo del testo previgente del comma 6. Viene quindi confermato che, in casi eccezionali, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di screening; che in tali casi l'autorità competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento; che tale comunicazione è pubblicata nel sito internet dell'autorità competente.

Il **numero 3**) reca alcune modifiche al comma 7 dell'art. 19 del Codice dell'ambiente, che disciplina il **caso in cui l'autorità competente stabilisca** – alla fine dello *screening* – **di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA**.

Nel caso in questione, il testo previgente del primo periodo del citato comma 7 dispone, tra l'altro, che **l'autorità competente, ove richiesto dal proponente, specifica le condizioni ambientali** necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

La prima modifica operata dal numero 3) in esame, recata dal **numero** 3.1), interviene sulla richiamata disposizione al fine di precisare che la richiesta del proponente deve essere effettuata in sede di presentazione dello studio preliminare ambientale.

La seconda modifica, recata dal **numero 3.2**), sopprime il secondo periodo del comma 7 dell'art. 19 del Codice ove si dispone che "l'autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica".

Dall'esame congiunto delle disposizioni recate dai numeri 3.1) e 3.2) sembrerebbe desumersi che l'autorità competente debba pronunciarsi sulla richiesta del proponente nell'ambito del provvedimento di *screening*: poiché la richiesta del proponente dovrà essere effettuata (ai sensi del numero 3.1)) con largo anticipo (per la precisione in sede di presentazione dello studio preliminare ambientale), non sembra avere più ragion d'essere il termine (previsto dal secondo periodo, soppresso dal numero 3.2)) per consentire all'autorità competente di avere più tempo per pronunciarsi sulla richiesta in questione.

Il **numero 4**) integra il testo del comma 10 dell'art. 19 del Codice, che nel testo previgente si limita a disporre che il provvedimento di *screening*, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito internet istituzionale dell'autorità competente.

A tale primo ed unico periodo del comma 10 vengono aggiunti ben sette periodi, volti a disciplinare l'efficacia temporale del provvedimento di *screening* e la sua eventuale proroga.

La relazione illustrativa evidenzia che le modifiche recate dal numero 4) in esame sono volte ad allineare la normativa interna agli orientamenti giurisprudenziali "per cui anche il progetto escluso da VIA deve essere realizzato in un termine prefissato, ovvero non inferiore a cinque anni definito nel provvedimento stesso, dovendosi altrimenti rinnovare il giudizio di assoggettabilità a VIA, per verificare eventuali mutamenti del contesto e delle condizioni ambientali". Si fa notare che la questione dell'efficacia temporale del provvedimento di *screening* e della sua eventuale proroga è stata anche affrontata nella <u>risposta fornita dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 23 luglio 2024</u>, ad un interpello della Regione Siciliana.

Nel dettaglio, il nuovo secondo periodo del comma 10 dispone che il **provvedimento di** *screening* ha l'**efficacia temporale**, comunque **non inferiore a 5 anni**, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto:

- dei tempi previsti per la realizzazione del progetto;
- dei procedimenti autorizzatori necessari;
- nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA.

Il successivo terzo periodo dispone che, **decorsa l'efficacia temporale** del provvedimento di *screening* senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo **procedimento** è **reiterato**, **fatta salva la concessione** – **su istanza del proponente** corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute – **di specifica proroga** da parte dell'autorità competente.

In relazione ai contenuti del **provvedimento di proroga**, il nuovo quarto periodo dispone che – fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o di modifiche, anche progettuali – il provvedimento in questione **non contiene prescrizioni diverse e ulteriori** rispetto a quelle già previste nel provvedimento di *screening* originario.

Il successivo quinto periodo disciplina invece il caso in cui la richiesta di proroga (prevista dal terzo periodo) è presentata almeno 90 giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di *screening*. In tal caso viene stabilito che il provvedimento di *screening* continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.

Il nuovo sesto periodo dispone che entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta di proroga, l'autorità competente provvede alla verifica della completezza della documentazione.

Qualora la documentazione risulti incompleta, il settimo periodo dispone che l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione della medesima un termine perentorio non superiore a 20 giorni. Qualora entro tale termine l'istante non depositi la documentazione integrativa o la stessa risulti (all'esito di una nuova verifica da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di 10 giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste) ancora incompleta, allora (in base al disposto dell'ottavo periodo) l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente procede all'archiviazione.

